

**Circolare n. 138 del 25 Gennaio 2013  
di ANACI LOMBARDIA  
Via D.G. Verità, n.10 – Milano  
Tel. 02/39322537- Fax: 02/39310475**

**SOMMARIO**

|   |              |
|---|--------------|
| <i>Confermata la detrazione del 50% per i pannelli fotovoltaici</i>                                   | <i>Pag.1</i> |
| <i>Conto Energia: pubblicato il decreto sulle incentivazioni per la produzione di energia termica</i> | <i>Pag.2</i> |
| <i>Interferenze 4G - Digitale Terrestre</i>   | <i>Pag.3</i> |

**CONFERMATA LA DETRAZIONE DEL 50% PER I PANNELLI FOTOVOLTAICI. MA RIMANE IL DIVIETO DELLA COMULABILITA' CON IL CONTO ENERGIA**



In una precedente risoluzione la n. 207/E del 2008 l'Agenzia delle Entrate aveva già chiarito che l'installazione di pannelli fotovoltaici non potevano beneficiare contemporaneamente del sistema incentivante del Conto Energia e delle detrazioni del 36%. Ma la questione dei bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione è ritornata in auge, in quanto da più parti ci si è chiesti come gestire il *periodo di transizione*, tra il regime fiscale del 36% e quello del 50%. Su questo punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate che rispondendo ad un quesito posto dal portale Qualenergia.it,

ha finalmente posto chiarezza a questo enigma interpretativo.

Con questo parere emesso dell'Agenzia delle Entrate (Prot 2012/137364) viene confermato che *l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della*

*detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro. L'Agenzia fa finalmente chiarezza sulla possibilità per gli impianti fotovoltaici di accedere alla detrazioni fiscali Irpef: la risposta è positiva, escludendo però la cumulabilità con gli incentivi del Conto energia.*

Analizziamo nel dettaglio i punti cruciali della Circolare: premesso che i pannelli fotovoltaici hanno diritto alla classica detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizia si precisa che «limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data in cui è in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013, la detrazione fiscale aumenta al 50%, fino al limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare». La circolare però fa una importante precisazione: *il fotovoltaico non può, invece, beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico*, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica. Confermata anche la *non cumulabilità delle detrazioni* previste dal decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze (di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico) del 19 febbraio 2007, con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi dalle disposizioni finalizzate al risparmio energetico.

Infine si precisa che l'agevolazione spetta ai proprietari degli immobili, ai titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le spese, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione.

Fonte Agire - Agenzia Stampa Real Estate

## CONTO ENERGIA: PUBBLICATO IL DECRETO SULLE INCENTIVAZIONI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI ED INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA DI PICCOLE DIMENSIONI



Sul Supplemento Ordinario n. 1 della Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2013, n.1 è stato pubblicato il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 relativo agli interventi incentivabili e spese ammissibili per il calcolo dell'incentivo del nuovo conto termico.

Dalla analisi del testo pubblicato si nota che tra i soggetti ammessi al sistema incentivante oltre le amministrazioni pubbliche sono compresi anche i **condomini**. Viene fatta una distinzione in merito a **due specifiche categorie di interventi** rientranti nelle seguenti tipologie:

1. interventi di *incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti* di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione;
2. interventi di *piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza*.

I **privati** possono accedere solo a questi interventi:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
- installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con *scaldacqua a pompa di calore*.

Dal punto di vista fiscale per i suddetti interventi, le spese ammissibili (IVA inclusa) per il calcolo dell'incentivo sono:

- gli interventi impiantistici concernenti la produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva;
- gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale;
- interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisorie ed accessorie;
- interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica U di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili, comprensive di infissi e di eventuali sistemi di schermatura e/o ombreggiamento integrati nell'infisso stesso;
- interventi che comportino la riduzione dell'irraggiamento solare negli ambienti interni nel periodo estivo;
- prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi.

Al fine di una migliore applicazione di questo strumento sia le associazioni di categoria che i soggetti beneficiari (amministratori di condominio, consumatori) potranno scrivere al GSE all'indirizzo di posta elettronica dedicato ([contotermico.regole@gse.it](mailto:contotermico.regole@gse.it)) per rivolgere osservazioni tecniche o suggerimenti sulla corretta applicazione.

Fonte Agire - Agenzia Stampa Real Estate

## INTERFERENZE 4G-DIGITALE TERRESTRE: SI PREVEDONO PROBLEMI ALL'ANTENNA TV.

### SALVI I CONDOMINI CHE HANNO PAGATO IL CANONE RAI



Dai primi giorni di gennaio, in diverse città italiane, sono stati attivati i nuovi servizi LTE sulla frequenza di 800 MHz che consentirà l'accesso agli impianti della telefonia di quarta generazione che porterà internet in banda ultra larga in mobilità su chiavette, smartphone e tablet. Il Ministero dello Sviluppo Economico, per gli utenti che rileveranno problemi di interferenze e disturbi nella ricezione del segnale digitale terrestre, ha garantito un sistema. HELP



Interferenze, ([www.helpinterferenze.it/](http://www.helpinterferenze.it/)), gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.

In realtà, all'accensione di questo nuovo sistema si potrebbero verificare disturbi nella ricezione di uno o più canali o di oscuramento totale della TV. Cosa fare in questo caso?

- L'utente privato o l'amministratore del condominio potrà registrarsi al sito - attraverso l'apposito web form - e inviare una segnalazione con la richiesta d'intervento indicando nome, cognome, telefono cellulare, indirizzo e-mail e tipo di utenza (antenna privata o centralizzata);
- Il sistema invierà un **Codice utenza** via e-mail, con il quale accedere all'area personale dove effettuare la segnalazione. In questa fase bisogna indicare l'indirizzo della propria abitazione, servendosi di una mappa georeferenziata, i dati relativi all'impianto di antenna TV, oltre a numero e intestatario dell'abbonamento al servizio di radiodiffusione.
- In presenza dei requisiti tecnici e amministrativi richiesti per l'accesso al servizio, sarà inviato senza alcun costo per il cittadino, un antennista che effettuerà l'intervento di ripristino della corretta ricezione dei segnali televisivi presso l'indirizzo segnalato dal richiedente.
- In alternativa, l'utente può richiedere solo l'invio del filtro antenna con le istruzioni di montaggio.

Attenzione:

- a questo servizio sarà possibile accedere gratuitamente solo per gli utenti in regola con il pagamento del canone TV: solo questi, infatti, potranno utilizzare il servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, senza sostenere alcun costo;
- non è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute, nel caso in cui l'utente provveda autonomamente al ripristino della ricezione del segnale;
- se la segnalazione viene rifiutata, significa che i disturbi della ricezione dei segnali televisivi associati all'indirizzo indicato non sono imputabili ai segnali LTE.

Fonte Agire - Agenzia Stampa Real Estate